

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato dell'Economia
Ufficio Speciale
“Centrale Unica di Committenza per
l'acquisizione di beni e servizi”

CAPITOLATO TECNICO

***PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ART.
14, 71 E 108, CO. 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI MATERIALE DI
CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE,
OCCORRENTE AI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE
SICILIANA, AGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L.R.
10/2000 E ALLE SOCIETÀ A TOTALE O MAGGIORITARIA
PARTECIPAZIONE REGIONALE***

Sommario

Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto dell'appalto e requisiti	3
Art. 3 - Quantità dei beni da fornire.....	4
Art. 4 - Durata delle Convenzioni e dei contratti attuativi.....	4
Art. 5 - Tipologia dei prodotti e specifiche della fornitura.....	5
Art. 6 - Campionatura	7
Art. 7 - Confezionamento e imballaggio dei prodotti.....	7
Art. 8 - Trasporto e consegna	7
Art. 10 - Verifica delle forniture, riserve, regolare esecuzione e fatturazione	9
Art. 11 - Indisponibilità dei prodotti	9
Art. 12 - Fornitura non conforme resi e sostituzione dei prodotti	10
Art. 13 – Responsabile del Fornitore	10
Art. 14 - Cessione di contratto e sub-appalto	11
Art. 15 - Reclami.....	11
Art. 16 - Penali.....	12
Art. 17 - Deposito cauzionale	13
Art. 18 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario, spese contrattuali	13
Art. 19 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	13
Art. 20 - Foro competente.....	13

Art. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

Soggetto aggregatore: Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (C.U.C.) deputato all'acquisto di beni e servizi per i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

Convenzione: contratto normativo e/o regolamentare, che definisce le condizioni generali dei contratti attuativi sottoscritto tra la C.U.C. ed il fornitore.

Contratto attuativo della convenzione: contratto stipulato, in conformità alle disposizioni di cui alla convenzione tra i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art.1 della l.r. 10/2000, le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale ed il fornitore.

Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, il Consorzio etc. risultata/o aggiudicataria/o, per ciascun lotto, e che conseguentemente sottoscrive la convenzione con la C.U.C. e i contratti attuativi della convenzione con i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art. 1 della l.r.10/2000 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, obbligandosi a quanto ivi previsto e, comunque, ad eseguire gli ordini di fornitura.

Amministrazione/i contraente/i Soggetti beneficiari: i Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

Ordine di fornitura: l'ordine di prodotti con il quale le amministrazioni contraenti esprimono la volontà di acquisire i beni oggetto del contratto, impegnando il fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Prodotti: materiale di cancelleria standard ed ecologico come meglio dettagliati negli Allegati al presente capitolato tecnico.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto e requisiti

Oggetto del presente appalto è oggetto la fornitura, in somministrazione triennale, con opzione di proroga di ulteriori 12 mesi, e opzione di incremento del quinto, tramite Convenzione, di materiale di cancelleria e di carta per fotocopie nei formati A4 e A3, suddiviso in 9 lotti territoriali per ciascuno dei quali potranno essere stipulati contratti attuativi ed emessi ordini fino alla concorrenza degli importi, IVA esclusa, di seguito indicati:

Prospetto degli importi con le eventuali maggiorazioni				
Lotto	Importo complessivo per 3 anni	Importo opzione di proroga 12 mesi	Opzione di incremento del quinto	Valore globale stimato
1 (AG)	1.041.176,00 €	347.058,67 €	277.646,93 €	1.665.881,60 €
2 (CL)	256.705,28 €	85.568,43 €	68.454,74 €	410.728,45 €
3 (CT)	974.766,59 €	324.922,20 €	259.937,76 €	1.559.626,55 €
4 (EN)	177.393,88 €	59.131,29 €	47.305,03 €	283.830,20 €
5 (ME)	397.267,87 €	132.422,62 €	105.938,10 €	635.628,59 €
6 (PA)	7.371.735,36 €	2.457.245,12 €	1.965.796,10 €	11.794.776,58 €
7 (RG)	141.646,53 €	47.215,51 €	37.772,41 €	226.634,45 €
8 (SR)	193.018,76 €	64.339,59 €	51.471,67 €	308.830,02 €
9 (TP)	842.700,15 €	280.900,05 €	224.720,04 €	1.348.320,24 €
TOTALE	11.396.410,42 €	3.798.803,48 €	3.039.042,78 €	18.234.256,68 €

Per un totale di **€ 18.234.256,68 oltre IVA**

Le specifiche tecniche e i quantitativi degli articoli richiesti sono indicati e dettagliati negli allegati “Elenco prodotti”, suddivisi per provincia, che fanno parte integrante del Capitolato, allegato al presente Disciplinare. Le quantità di materiale di cancelleria e di carta per fotocopie riportate sono state maggiorate del 20% per far fronte ad ulteriori esigenze degli Uffici della Regione Siciliana.

Tutti i prodotti, le cui specifiche tecniche ed i quantitativi stimati richiesti sono dettagliati nel presente Capitolato, devono rispondere alle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutte quelle di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata contrattuale.

Ciascun prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale.

Art. 3 - Quantità dei beni da fornire

Le quantità stimate di ciascun prodotto oggetto della fornitura per l’intera durata dell’appalto sono dettagliate negli allegati “Modello offerta economica Lotto....”, suddivisi per province, allegati al disciplinare ai quali si rinvia.

Si precisa, in ogni caso, che la quantità di ciascun prodotto, relativa a ciascun lotto, è stata determinata in via presuntiva ed è stata indicata nell’elenco prodotti, allegati al presente Capitolato, sulla base del fabbisogno dei prodotti rappresentato dai Dipartimenti della Regione Siciliana, dagli Enti di cui all’art. 1 della L.R.. 10/2000 e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, nell’arco dell’intera durata dell’appalto. Tali quantità sono descritte, pertanto, a titolo puramente indicativo e sono determinate ai soli fini della valutazione delle offerte e non sono vincolanti ai fini contrattuali, potendo esse, variare in più o in meno in dipendenza delle reali esigenze delle Amministrazioni contraenti, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni per maggiori o minori quantitativi richiesti nel corso dell’appalto.

Art. 4 - Durata delle Convenzioni e dei contratti attuativi

La Convenzione è stipulata tra la CUC e i singoli aggiudicatari dei 9 lotti di gara.

La durata contrattuale della Convenzione è fissata in anni tre (36 mesi) consecutivi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di attivazione della Convenzione stessa con Operatori economici aggiudicatari dei singoli Lotti.

Per la “durata della Convenzione” s’intende il periodo entro il quale le Amministrazioni che hanno provveduto a stipulare i contratti attuativi potranno emettere ordini di fornitura nei confronti dell’Aggiudicatario per l’approvvigionamento della fornitura oggetto del presente appalto.

Con riferimento a ciascun lotto, gli effettivi quantitativi da fornire saranno determinati in base agli ordini di fornitura ed agli eventuali atti integrativi emessi dai Dipartimenti /Amministrazioni Contraenti, sino a concorrenza dei limiti di importo massimo complessivo sopra stabilito; tuttavia, i predetti importi massimi sono da considerarsi non vincolanti, infatti, la Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per l’Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza nei confronti degli Aggiudicatari, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la Convenzione medesima l’insieme delle condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Amministrazione/i contraente/i con l’adesione alla convenzione e l’emissione dell’ordine di fornitura.

La Convenzione, quale contratto normativo e/o regolamentare che definisce le condizioni generali dei contratti attuativi della medesima, resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti di fornitura e per tutto il tempo di validità degli stessi; persegue la finalità di allineare la scadenza dei contratti aventi ad oggetto la fornitura de qua stipulati da ciascuna Amministrazione/i contraente/i.

I contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazione/i contraente/i, avranno una scadenza coincidente con quella della Convenzione, tale per cui, se per un verso può stabilirsi per ciascuno di essi una durata massima di 36 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi, per altro verso non è possibile, allo stato, stabilire l'esatta durata di ciascuno di questi, posto che essi avranno avvio in coincidenza con la/e prossima/e scadenza/e dei pregressi (e ad oggi ancora vigenti) rapporti di appalto che, con riferimento alla fornitura in oggetto, insistono presso gli Enti/Amministrazioni contraenti.

Art. 5 - Tipologia dei prodotti e specifiche della fornitura

I beni oggetto della presente procedura devono avere caratteristiche tecniche conformi ai criteri ambientali minimi definiti dal D.M. Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013.

Ciascun aggiudicatario dovrà offrire prodotti tutti di qualità medio/alta e superiore, rispettando le descrizioni e/o le caratteristiche indicate negli allegati “elenco prodotti” (suddivise per province).

I meri prodotti ecologici dovranno essere accompagnati da documentazione o schede tecniche, dalle quali evincere le caratteristiche ecologiche possedute.

La carta fornita dovrà essere conforme alle vigenti norme di legge e di sicurezza, sia per la qualità sia per le caratteristiche tecniche; dovrà, inoltre, essere garantita per un sicuro funzionamento per fotoriproduttori veloci, fotocopiatrici e stampanti laser o a getto di inchiostro, resistente al calore del passaggio in macchina senza inarcamenti, con caratteristiche di bidirezionalità ed utilizzabile in fronteretro, esente da cloro e da trattamenti con essenze speciali oltreché uniforme con un buon taglio e priva di spolvero. In particolare, la carta dovrà rispettare gli standard minimi previsti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2013. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti ed aggiudicati in gara e che abbiano, al momento della consegna presso le Amministrazioni contraenti/Soggetti beneficiari, una validità di utilizzo di almeno 12 (dodici) mesi. La carta deve provenire da cartiera certificata ISO 9001. Pertanto le singole aziende partecipanti dovranno produrre idonea documentazione da allegare alla documentazione amministrativa. Tutta la carta fornita dovrà essere:

- Di colore bianco
- Non riciclata (intendendosi anche vergine o naturale)
- Di grammatura pari ad 80 – 84 g

Inoltre, la carta in risme offerta dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche e ai parametri di seguito specificati, ovvero:

- Rispondere al formato formato UNI DIN A3 e A4;
- Essere prodotta da cartiera/e certificata/e ISO 9001/2008 o che abbia in corso la procedura di certificazione;
- Essere sottoposta a processi di sbiancamento della cellulosa effettuato senza l'utilizzo di biossido di cloro (carta Elemental Chlorine Free – ECF)

- Essere confezionata in risme contenenti 500 fogli;
- Essere confezionata in scatole di 5 risme, di materiale riciclabile, in conformità al d.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- Essere imballata con materiale facilmente separabile dalla carta, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni contraenti.

La carta in risme NON RICICLATA (naturale/verGINE) A4 e A3 deve essere fabbricata con cellulosa al 100%, originata da fibre vergini provenienti da boschi a gestione ambientale sostenibile (come da Commissione del 19 luglio 1999 numero 1999/554/CE, modificata dalla decisione delle Commissione del 4 settembre 2002 numero 2002/741/CE), pertanto le aziende partecipanti deve produrre una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della Cartiera produttrice, attestante la provenienza delle materie prime impiegate e le fonti di approvvigionamento.

La carta in risme naturale deve, inoltre, corrispondere ai seguenti requisiti minimi:

SPECIFICHE TECNICHE	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	METODOLOGIA DI PROVA
Grammatura	80 g/mq	84 g/mq	UNI EN ISO 536 in alternativa ISO 536 o equivalenti
Spessore	95 Micron	110 Micron	UNI EN ISO 20534 oppure ISO 534 o equivalenti
Grado di Bianco ISO	≥ 105%	-	UNI 7623 oppure ISO 2470-2 o equivalenti
Opacità	≥ 90%	-	UNI 7624 oppure ISO 2471 o equivalenti

Tutti gli articoli di cancelleria devono essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata dal produttore.

Si precisa che gli articoli di ricambio/consumabili dovranno essere perfettamente compatibili con il prodotto principale (pinzatrice/relativi punti, matite/temperamatite, etc...)

Il concorrente, inoltre, dovrà produrre in gara il proprio listino prezzi generale vincolante, che dovrà contenere l'elenco degli ulteriori articoli di cancelleria che essi sono in grado di fornire – diversi da quelli quotati in gara - e che le Amministrazioni contraenti potranno richiedere nel limite del 20% del valore della Convenzione. Per i prodotti aggiuntivi, i prezzi di listino saranno ridotti di una percentuale pari allo sconto applicato per i prodotti offerti in gara.

Tutti i prodotti della fornitura dovranno pienamente rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita, il trasporto e l'uso;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio, vendita e acquisto;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata della convenzione e dei relativi ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti;

- essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza e dalla garanzia e dall'assistenza prestata agli stessi dal produttore, ove previsti;
- essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive;
- essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro.

Art. 6 - Campionatura

L'Aggiudicatario dovrà depositare idonea campionatura dei prodotti offerti nelle quantità, modalità e tempistiche indicate nel Disciplinare di Gara.

La campionatura, unitamente alle schede tecniche dei prodotti rilasciate dal Produttore, costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del contratto, al fine di verificare la conformità al prodotto aggiudicato di quello effettivamente fornito. **La presentazione della campionatura non è soggetta ad alcun rimborso, né restituzione alla scadenza contrattuale.**

Art. 7 - Confezionamento e imballaggio dei prodotti

Il confezionamento dei prodotti oggetto della fornitura dovrà rispettare i seguenti criteri:

- la carta dovrà essere confezionata in risme da numero 500 fogli in formato A4 o in formato A3, contenute in scatole da numero 5 risme ciascuna;
- gli articoli di cancelleria secondo quanto offerto dal Fornitore, nel rispetto del confezionamento massimo consentito.

Ogni confezione ed imballo deve presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante l'esatta denominazione e descrizione del prodotto, il nome e indirizzo del produttore/fornitore e le eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la sua conservazione.

Ogni confezione ed imballo deve possedere formato e finiture tali da non arrecare danno o impedimenti di qualsiasi natura all'utilizzatore finale ed essere regolarmente sigillati.

Gli imballaggi utilizzati per il trasporto dei prodotti devono essere costituiti da materiale riciclabile e conformi alle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.

Art. 8 - Trasporto e consegna

A seguito della ricezione dell'ordine di fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire il trasporto e la consegna al piano dei prodotti ordinati nelle sedi delle Amministrazioni contraenti, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di esecuzione delle consegne.

La consegna dei prodotti ordinati dovrà essere effettuata a cura, rischio e spese del Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione degli Ordini di fornitura.

Per consegna al piano si intende la consegna della fornitura al/i piano/i della sede indicato/i nell'ordine di fornitura, nei locali deputati allo stoccaggio del materiale.

Qualora nel corso dell'appalto si verificassero variazioni di consistenza in più o in meno, a causa di nuove aperture, dismissioni e/o trasferimento di luoghi di consegna le consegne dovranno essere effettuate presso i nuovi luoghi, senza che da ciò possa derivare per il fornitore il riconoscimento di maggiori oneri.

I prodotti richiesti dovranno essere imballati in modo da non subire danni durante la loro movimentazione, trasporto e consegna.

Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell'ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del Fornitore.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverse istruzioni operative fornite per iscritto alla PEC del Fornitore.

Nel caso di fornitura presso luoghi di consegna che siano collocati in spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali, a titolo esemplificativo ZTL (zone a traffico limitato), aree pedonali, ecc., sarà cura del Fornitore richiedere, a proprie spese, le eventuali autorizzazioni presso gli Uffici competenti;

- ognì attrezzatura necessaria allo scarico ed allo spostamento è a cura del Fornitore;
- i luoghi di esecuzione delle consegne non sono dotati di carrelli elevatori/montacarichi.
- il materiale dovrà essere consegnato franco di ogni spesa di porto ed imballo.

Saranno a carico del Fornitore gli eventuali danni che i prodotti dovessero subire durante il trasporto e nel corso delle operazioni di scarico, spostamento e di consegna.

Il contributo “CONAI” dovrà essere assolto dal Fornitore e ne dovrà essere data menzione in fattura.

Il Fornitore s'impegna, anche per mezzo del soggetto terzo da questi incaricato del trasporto dei prodotti, a rilasciare la copia del “Documento di Trasporto” (D.d.T.) attestante l'avvenuta consegna, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 16.

Il D.d.T. dovrà risultare completo di tutti i suoi dati; in particolare dovrà riportare il luogo di esecuzione della consegna destinataria della fornitura, gli estremi dell'ordine, il timbro e la firma leggibile dell'addetto al quale il materiale è stato consegnato.

Il rilascio di ricevuta da parte degli addetti dei luoghi di consegna di destinazione, all'atto delle singole consegne, indica la mera consegna dei prodotti e non implica passiva accettazione della provvista stessa, potendo questa venire rifiutata in qualsiasi momento, qualora venissero riscontrati difetti rispetto alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti.

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16.

Il Fornitore può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Amministrazioni contraenti. In questi casi il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte del Fornitore.

Art. 9 - DUVRI

L'attività non comporta rischi di interferenze, trattandosi di mera fornitura (art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008). Pertanto, in merito alla procedura di gara in oggetto, non sussiste, in capo alla Stazione appaltante, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 10 - Verifica delle forniture, riserve, regolare esecuzione e fatturazione

Allo scopo di consentire il controllo delle forniture, eseguite secondo le tempistiche indicate nel presente capitolato, propedeutico al rilascio del certificato di verifica di conformità attestante l'effettiva consegna dei prodotti ordinati, il Direttore dell'Esecuzione, a mezzo PEC, entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo alla data di consegna della fornitura sulla base dei controlli e verifiche delle consegne eseguite in loco, dei documenti tecnici a supporto e di ogni altro elemento ritenuto utile per il riscontro, provvederà a comunicare al Fornitore il dettaglio di tutte le forniture eseguite nel mese precedente, suddivise per punto di consegna.

All'atto della ricezione del certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione) il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie eventuali contestazioni, procedendo alla formulazione delle relative riserve. Qualora l'esplicitazione e la quantificazione delle riserve non sia possibile al momento della formulazione delle stesse, il Fornitore avrà l'onere di esplicitare per iscritto e via PEC, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dall'emissione di detto certificato, le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il DEC, nei successivi quindici giorni, comunicherà al Fornitore le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui il Fornitore non abbia esplicitato le proprie eventuali riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i controlli tecnico contabili effettuati dal DEC s'intendono definitivamente accertati e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate sul certificato di ultimazione delle prestazioni (Regolare Esecuzione Finale) si intendono abbandonate.

Ad eccezione di vizi e/o difformità quali-quantitative nell'esecuzione della fornitura, si provvederà al pagamento della fattura emessa con riferimento al certificato di verifica di conformità (Regolare Esecuzione), da riportare in fattura comprensivo del numero, della data e dell'importo indicati.

Art. 11 - Indisponibilità dei prodotti

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia dei contratti, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, ovvero per periodi temporanei derivanti da indisponibilità o irreperibilità sul mercato dei prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste, per causa di forza maggiore (ad esempio l'indisponibilità temporanea per rottura di stock o simili) il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- darne comunicazione scritta, tramite PEC, alle Amministrazioni contraenti entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data in cui ne viene a conoscenza, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore attestante che il prodotto è fuori produzione o che è temporaneamente indisponibile. In questo caso, è ammessa la consegna parziale dei prodotti oggetto dell'ordine di fornitura che ricomprenda il/i prodotto/i di cui sia dichiarata l'indisponibilità;
- indicare contestualmente i prodotti aventi identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali, che intende proporre in sostituzione di quelli offerti in sede di gara alle medesime condizioni economiche convenute in detta sede, specificandone il confezionamento ed allegando, congiuntamente, la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le

dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara per i prodotti sostituiti. Per gli articoli di tutti i lotti è inoltre richiesto l'invio di una campionatura come indicato al precedente articolo 8.

Le Amministrazioni contraenti procederanno, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza dei prodotti offerti in sostituzione con quelli offerti in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda e, in caso di accettazione, provvederanno a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica, modifica che dovrà essere riportata, a cura del Fornitore, sull'applicativo web.

Art. 12 - Fornitura non conforme resi e sostituzione dei prodotti

Nel caso di difformità qualitativa (es. mancata corrispondenza per marca e modello, integrità del confezionamento e/o dell'imballaggio esterno, tra prodotti richiesti e consegnati, difformità tra quanto consegnato e quanto offerto in fase di gara, ovvero prodotti viziati o difettosi) e/o quantitativa in eccesso o in diminuzione tra Ordinativo di Fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate in un momento successivo rispetto alla data della consegna, l'Amministrazione contraente invierà una contestazione scritta, a mezzo pec, al Fornitore, attivando la pratica di reso (“Comunicazione della pratica di reso”).

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della “Comunicazione della pratica di reso”, i Prodotti non conformi e/o in eccesso, concordando con l'Amministrazione contraente le modalità di ritiro e l'eventuale contestuale sostituzione degli stessi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 17.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, ove necessario, il Fornitore dovrà redigere un apposito “Verbale di reso”, in contraddittorio con l'Amministrazione, riportante almeno le informazioni seguenti:

- data di comunicazione della pratica di reso
- ragioni della contestazione
- attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei Prodotti.

Decorso il suddetto termine, le Amministrazioni contraenti non si ritengono più responsabili dei prodotti non ritirati e procedono, a loro insindacabile scelta, alla riconsegna ovvero allo smaltimento dei prodotti, addebitandone i relativi oneri al Fornitore.

Nel caso in cui i prodotti resi o non ritirati nei termini indicati siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di mancata consegna nei termini di cui al successivo art. 16 fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

Art. 13 – Responsabile del Fornitore

Per tutta la durata del contratto il Fornitore dovrà nominare, entro 10 giorni dalla stipula della Convenzione, un Responsabile del contratto in possesso dei necessari poteri di rappresentanza del fornitore stesso. Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità per le attività di gestione dell'appalto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Il Responsabile del Fornitore dovrà essere quindi in grado di:

- essere il referente per le Amministrazioni contraenti;

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Amministrazioni contraenti.

In caso di sostituzione del Responsabile del Fornitore nel corso del contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alle Amministrazioni contraenti, inviando congiuntamente i riferimenti dello stesso.

Art. 14 - Cessione di contratto e sub-appalto

Il fornitore è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura.

In materia di cessione e subappalto si rinvia all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Art. 15 - Reclami

Le Amministrazioni contraenti dovranno segnalare per iscritto al fornitore, e per conoscenza alla C.U.C., tutti gli eventuali disservizi e/o inadempimenti contrattuali che rechino pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi a essa connessi. Il fornitore dovrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione e, entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del reclamo, dovrà rimuovere le cause ostative, informando immediatamente l'Amministrazione contraente e la C.U.C.

In tal caso il reclamo si intenderà risolto, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16 "Penali".

L'Amministrazione interessata, inoltre, procederà con l'applicazione di ulteriori penali qualora:

- il numero totale di reclami inoltrati dalla stessa, in un mese solare, sia uguale o superiore a n. 6 eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo di cui alla sotto specificata tabella "Tipologia di reclamo";
- il numero totale di reclami inoltrati dalla stessa, in un mese solare, sia uguale o superiore a n. 3 eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo di cui alla sotto specificata tabella "Tipologia di reclamo".

TIPOLOGIA DI RECLAMO	
A	Mancata consegna di prodotti entro i tempi e/o nelle modalità stabilite nel presente capitolato tecnico e/o offerti in sede di gara
B	Mancata rispondenza qualitativa tra prodotti richiesti e prodotti consegnati
C	Consegne parziali
D	Disservizio del Responsabile della fornitura
E	Altra tipologia di reclamo

Art. 16 - Penali

Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti ed i controlli che ritengano opportuni durante tutto il periodo di vigenza della convenzione e dei contratti attuativi.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, l'Amministrazione contraente applicherà al fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a cause non imputabili alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine ultimo stabilito tra le parti per il ritiro e/o la sostituzione dei prodotti contestati per difformità qualitativa o quantitativa, la stessa potrà applicare al fornitore una penale pari allo 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto.

In caso di consegna parziale dei prodotti, oltre il termine di 5 giorni stabilito dall'art. n. 8 del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore una penale pari allo 0,2% (zerodue%) del corrispettivo della fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla completa consegna della quantità ordinata.

In relazione ad altre tipologie di reclamo, attinenti ad un disservizio addebitabile all'operato del responsabile della fornitura o ad altre cause, non imputabili alla Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, e che comportino disfunzioni nelle forniture, l'Amministrazione contraente potrà addebitare al fornitore una penale pari a 0,5% (zerovirgolacinque%) del corrispettivo della fornitura in oggetto per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso in cui il numero totale dei reclami inoltrati, nell'arco di un mese solare, dall'Amministrazione contraente al fornitore sia uguale o superiore a n. 6 (sei) per eventi riferiti ad una o più tipologie di reclamo od uguale o superiore a n. 3 (tre) per eventi riferiti alla medesima tipologia di reclamo di cui alla precedente Tabella "Tipologia di reclamo", la stessa Amministrazione contraente potrà applicare al fornitore una penale pari all' 1% (uno%) sul valore del contratto, fermo restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi.

La richiesta e/od il pagamento delle penali, comunque, non esonerano il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione di penali verranno contestati per iscritto dalle Amministrazioni contraenti e inviate per conoscenza alla C.U.C. Il fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nel termine di cui sopra, si darà corso alle penali di cui ai precedenti commi.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti o della stessa C.U.C. di poter richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci%) del valore del proprio ordinativo di fornitura; superata la predetta misura l'Amministrazione interessata avrà facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto, previa escussione della cauzione definitiva e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

Art. 17 - Deposito cauzionale

Il fornitore dovrà, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, costituire, a favore di ciascuna Amministrazione regionale contraente apposita garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% dell'offerta, fermo restando le ulteriori riduzioni di cui al co. 8 dell'art. 106 del d.lgs. n. 36/2023 ove in possesso delle certificazioni ivi previste.

Art. 18 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario, spese contrattuali

Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, è a carico del fornitore.

Art. 19 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente Capitolato e i rapporti attuativi del medesimo sono regolati:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni contenute nel R.D. n. 2440 dei 18.11.1923 e relativo regolamento di applicazione n. 827 dei 23/5/1924 e loro successive modifiche ed integrazioni, nel codice civile, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente capitolato; al riguardo si specifica che la fornitura di cui in oggetto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto DM 4 aprile 2013, in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013 (chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://gpp.mase.gov.it/sites/default/files/2022-05/allegato_tecnico_carta.pdf)
- dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni
- da quanto contenuto nel Disciplinare di gara.

Le clausole del Capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie sorte relativamente alla procedura di gara ed alla convenzione stipulata tra la C.U.C. e i singoli Operatori economici aggiudicatari è competente il Foro di Palermo.

Nelle more od in pendenza di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere l'esecuzione della fornitura; in caso contrario, ciascuna Amministrazione/i contraente/i potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e non liquidate, fatta salva la possibilità di rivalersi, anche, per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Le controversie insorte in fase di esecuzione dei contratti sono invece devolute alla competenza territoriale dei Fori in cui hanno sede i singoli Dipartimenti della Regione Siciliana, gli Enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.